



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA DI PADOVA



COMUNE DI LEGNARO

**PIANO CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
TERRITORIO
COMUNALE**

FEBBRAIO 2007

**REGOLAMENTO
ATTUAZIONE
APPROVATO CON
D.C.C. n.4/2007**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 3 - rispetto dei limiti

Articolo 4 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri

Articolo 5 - Orari delle attività rumorose nei cantieri edili

Articolo 6 – Emergenze

TITOLO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 7 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

Articolo 8 - Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 9 - Procedimenti Amministrativi

TITOLO V - DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Articolo 10- Ambito di applicazione

Articolo 11 - Limiti di rumore

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 12 - Disciplina per le attività continuative.

Articolo 13 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

Articolo 14 - Autolavaggi

Articolo 15 - Pubblicità fonica

TITOLO VII - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 16 - Controllo

Articolo 17 - Contenimento e abbattimento

Articolo 18 - Integrazione domanda di permesso di costruire e integrazione di D.I.A

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATOLO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Ordinanze

Articolo 20 - Sistema sanzionatorio

Articolo 21 - Misurazioni e controlli

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

Articolo 23 - Autorizzazione All'abitabilità o Usabilità

Articolo 24 - Abrogazioni

Articolo 25 - Nuove normative

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (art. 18)

APPENDICE

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il territorio comunale come indicato all'art.6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune.
3. Contiene le disposizioni indicate nel DPR 142/04.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: quelle conseguenti ad attività od iniziative che, comunque di durata non superiore alle 6 ore continuative, non superano, nel caso dovessero riproporsi dopo un'interruzione non inferiore alle 24 ore, le 60 ore complessive annuali.
L'ubicazione può anche non essere fissa.
 - c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limiti assoluti di immissione, i valori limite differenziati di immissione, i valori di qualità e i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M.- 14 nov. 1997 e s.m.i. e di seguito riportati

Tab "A" - Valori limite di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento Leq (dB(A))	
		diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umane	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tab "B" - Valori limite di immissione (il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento Leq (dB(A))	
		diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umane	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tab "C" - Valori limite differenziali di immissione

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi con l'esclusione dei seguenti casi	tempi di riferimento Leq (dB(A))	
	diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)
Aree in classe VI	5 dB(A)	3 dB(A)
Rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, etc.		
Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno		
Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno		

Tab "D" - Valori limite di qualità

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento Leq (dB(A))	
		diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umane	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tab "E" - Valori di attenzione

I valori d'attenzione sono così valutati :

a) se riferiti ad un'ora,

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento Leq (dB(A))		riferiti ad un'ora Leq (dB(A))	
		diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)	diurno (ore 6 – 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III	aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	aree di intensa attività umane	65	55	75	60
V	aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limiti d'immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo di avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/1995

Articolo 4 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'articolo 2 comma 1, lettera b, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

2. Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc), opportunamente posizionate.

5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Articolo 5 - Orari delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 4, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

a) dal 1 giugno al 30 settembre **8.00 - 12.30; 15.00 - 19.00.**

b) dal 1 ottobre al 31 maggio: **8.00 - 12.30; 14.00 - 19.00.**

2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a due giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

Articolo 6 - Emergenze

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 5 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 7 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorché si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di due volte per singola settimana;

2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo :

a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate consecutive;

b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;

4. Sono esonerati dall'applicazione delle presenti norme le processioni religiose di qualsiasi professione espletate in un tempo inferiore a ore 2.

Articolo 8 - Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 7, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore **9.00** alle ore **13.00** e dalle ore **16.00** alle ore **24.00**.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 9 - Procedimenti Amministrativi

1. L'esercizio di attività rumorose, anche a carattere permanente, conformi alle normative vigenti ed al presente regolamento non necessitano di autorizzazione.

In caso di cantieri dette attività dovranno essere asseverate dal responsabile del cantiere e le condizioni vanno riportate nei relativi titoli edilizi e/o D.I.A..

2. L'esercizio di attività, anche momentanee, in deroga ai valori limite di emissione di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per i cantieri di cui all'articolo 4 avviene con le seguenti modalità:

a) cantieri con durata inferiore a 31 giorni o itineranti

a1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia inferiore a 31 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;

a2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

a3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

a4) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

b) cantieri con durata superiore a 31 giorni

b1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 31 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o dal suo delegato.

b2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

b3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione grafica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego, la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

b4) l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune.

b5) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'articolo 7 avviene con le seguenti modalità:

a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 7;

b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;

c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della D.I.A. di cui all'Allegato A (per manifestazioni, feste, ecc.).

5. il responsabile del settore commercio, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento, qualora la deroga debba superare le 48 ore consecutive questa potrà essere rilasciata solo previo parere dell'ARPAV. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

6. copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile nei pressi della località oggetto dell'intervento almeno 10 giorni prima della data d'inizio della deroga.

7. ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 7, a carattere temporaneo, ubicate in aree scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o nelle zone classificate dal piano acustico quali zone "I".

8. ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPAV, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

TITOLO V - DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO.

Articolo 10 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi).

2. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 11 - Limiti di rumore.

1. All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 10, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
2. All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 10, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.

Articolo 12 - Disciplina per le attività continuative.

1. Le attività già operative e le nuove attività a carattere continuativo, potenzialmente in grado di produrre emissioni o immissioni acustiche ordinariamente percepibili vanno autorizzate per il cui rilascio va presentata specifica domanda accompagnata da una documentazione da elaborarsi in conformità agli stampati predisposti dall'ufficio preposto.
2. L'autorizzazione va poi successivamente richiesta con cadenza biennale e comunque ogni qual volta vengano apportate modifiche significative agli impianti che rappresentano la potenziale causa di emissioni di rumore.
3. Rientrano tra le attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo anche quelle:
 - per l'intrattenimento degli avventori di pubblici esercizi attuate con l'attivazione d'impianti elettroacustici per l'amplificazione e la diffusione sonora.
4. L'autorizzazione va inoltre richiesta per i cantieri edili, stradali o assimilabili. In siffatti cantieri è comunque obbligatorio, come già specificato all'art. 4 del presente regolamento, l'uso di macchine (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con DM n. 588 del 28.11.1987, D.L. n.135 del 27.1.92 e D.L. n. 137 del 27.1.1992.

Articolo 13 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.

1. **MACCHINE DA GIARDINO.** Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore **8.00** alle **13.00** e dalle ore **15.00** alle ore **20.00** e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore **10.00** alle ore **12.00** e dalle ore **16.00** alle ore **20.00**. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.** L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici, cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi – sono da evitare le installazioni che prospettano direttamente sul suolo pubblico - debbono essere installati senza creare danni e disturbo a terzi; ed è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **CANNONCINI PER USO AGRICOLO:**
 - a) L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno.
 - b) Sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.
4. **ALLARMI ANTIFURTO.** I sistemi d'allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 14 - Autolavaggi.

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore **8.00** alle ore **20.00** e nei giorni festivi dalle **10.00** alle **20.00** e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a mt.100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Articolo 15 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore **9.00** alle ore **13.00** e dalle ore **16.30** alle ore **19.00** ; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla pubblicità elettorale.

TITOLO VII - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 16 - Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dai competenti uffici comunali in collaborazione con l'A.R.P.A.V.

Articolo 17 - Contenimento e abbattimento

1. Negli assi viari extraurbani ed urbani esistenti e di futura realizzazione interessate dal traffico veicolare ed anche in tutte le strade classificate nelle categorie E ed F, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento da conseguire con gli interventi di cui al periodo precedente saranno stabiliti nel "Piano comunale di disinquinamento acustico".

2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico vengono stabiliti lungo le strade urbane di quartiere e locali i seguenti divieti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Articolo 18 - Integrazione domanda di permesso di costruire e integrazione di D.I.A.

1. Le domande di permesso di costruire ancorché per l'urbanizzazione di nuovi ambiti soggetti a PUA o a denuncia d'inizio attività relativa alla modifica o al potenziamento delle opere elencate nel seguito devono contenere documentazione d'impatto acustico (Doc. I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato A al presente regolamento, che dovrà essere presentata dai soggetti di seguito indicati:

a) Titolari di progetti per la realizzazione e il potenziamento delle opere elencate nell'ari. 8 della L. 447/1995 e di seguito riportate:

a.1. Strade di nuova realizzazione e/o esistenti e assimilabili suddivise:

"A" - autostrade,

"B" - strade extraurbane principali,

"C" - strade extraurbane secondarie

 "C1" – "C2" per le strade di nuova realizzazione,

 "Ca" – "Cb" per le strade esistenti e assimilabili

"D" - strade urbane di scorrimento,

 "D" per le strade di nuova realizzazione,

 "Da" – "Db" per le strade esistenti e assimilabili

"E" - strade urbane di quartiere,

"F" - strade locali,

secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e/o integrazione;

a.2. Discoteche;

a.3. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi compressori motori frigoriferi ed impianti di condizionamento;

- a.4. Impianti sportivi e ricreativi;
- a.5. Impianti e edifici adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali;
- b) I richiedenti il rilascio:**
 - b.1. di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b.2. di altri provvedimenti comunali di usabilità all'utilizzazione degli immobili delle infrastrutture di cui sopra;
 - b.3. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
- 2. qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o una denuncia di inizio attività, la Doc. I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.
- 3. il rilascio del permesso di costruire non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, la realizzazione degli interventi previsti nella Doc. I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio del permesso d'uso della struttura.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATOLO E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 19- Ordinanze.

- 1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2. Il responsabile del settore preposto può inoltre disporre, con propria ordinanza:
 - a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

Articolo 20 - Sistema sanzionatorio

- 1. Il mancato rispetto del presente regolamento e soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10, co.3 della Legge 447 del 1995 e dall'art. 8 della L.R. 21 del 1999.
- 2. Alle violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3. La violazione delle prescrizioni del titolo V del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi del precedente art. 19 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.
- 4. La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 19 comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- 5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

Articolo 21 - Misurazioni e controlli

- 1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
- 2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ufficio preposto che a sua volta potrà avvalersi dell'appoggio degli uffici dell'A.R.P.A.V. o di professionisti esterni; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Locale o, comunque, della Forza Pubblica.
- 3. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive, sono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, o da associazioni, comitati od anche da singoli cittadini sarà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

- 1. Il presente Regolamento, in sede di prima applicazione, verrà sottoposto a verifica entro un anno dalla sua adozione, se ritenuto necessario.

Articolo 23 - Permesso d'uso

- 1. Il rilascio del permesso d'uso degli edifici resta subordinato alla dichiarazione del tecnico D.LL. e del committente che attestino la sussistenza dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997 e, per gli impianti tecnologici, accessori o elementi di completamento capaci di produrre emissioni acustiche, del rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.97 (rif.to All. A).

Articolo 24 - Abrogazioni

1. Le norme regolamentari esistenti contrastanti con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

Articolo 25 - Nuove normative

1. Qualora siano emanati nuovi provvedimenti più restrittivi successivi alla data d'approvazione del presente regolamento questi s'intenderanno automaticamente recepiti.

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (art. 18)

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

La relazione deve contenere:

1. Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia in scala adeguata (almeno 1:2000), prospetti, indicazione della classe acustica della zona e di quelle limitrofe.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - 3.1. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni
 - 3.2. anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere
 - 3.3. individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
 - 3.4. valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
 - 3.5. indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti;
 - 3.6. per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercita causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
 - 3.7. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc). Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:
4. in fase di rilascio Permesso di Costruire e/o DIA:
 - 4.1. specifica dichiarazione a firma del progettista e committente e comprovante che nella costruzione si adotteranno modalità atte a rispettare gli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997 e L. 447/95;
5. in fase di rilascio di licenza d'uso:
 - 5.1. specifica dichiarazione comprovante la verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/1997, L. 447/95 e s.m.i.), riportante i valori rilevati – sottoscritta dal committente e dal D.LL. che dovranno attestare anche di avere impiegato i materiali nella costruzione (punto 4.1);
6. in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:
 - 6.1. quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00:
 - 6.1.1. produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - 6.1.2. descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - 6.1.3. verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico;
 - 6.1.4. misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa;
 - 6.1.5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
 - 6.1.6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (R_w) dei materiali costituenti le pareti esterne;
 - 6.1.7. Attestazione di rispetto degli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;
 - 6.1.8. Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali)
 - 6.1.9. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
 - 6.1.10. Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati;

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile

Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi del Part. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc;
- indicazione della classe acustica della zona;
- indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.